

Torino, lì 28 giugno 2017

**Circolare n. 9/2017**

**Oggetto: Legge n. 96 del 2017**

Gentile Cliente,

è stato convertito in legge il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, le quali novità Le sono state anticipate tramite la Circolare di studio n. 4/2017.

Con la conversione ritengo utile riassumerle le principali novità introdotte dalla legge in oggetto:

1) Detrazioni IVA

Come già anticipato nella precedente circolare, è stata ridotta la possibilità di detrarre l'IVA degli acquisti fino al momento di presentazione del modello relativo all'anno in cui è sorto il diritto di detrazione.

In pratica le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA dell'anno 2017.

2) Compensazioni crediti

Si conferma l'abbassamento da euro 15.000 ad euro 5.000,00 per la compensazione libera del credito IVA. Oltre gli euro 5.000,00 è necessario il visto di conformità anche per chi presenta istanza trimestrale (modello TR).

3) Modelli F24 con crediti in compensazione

È confermato l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta, eccezion fatta per il bonus Renzi.

4) Split payment

Viene ampliato l'insieme dei soggetti che devono trattenere l'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici e versarla direttamente all'Erario. La norma coinvolge anche i professionisti e tutti i lavoratori autonomi che erogano i loro servizi alle pubbliche amministrazioni e che quando riceveranno il saldo della parcella lo troveranno decurtato dell'Iva.

5) ACE

La legge 96/2017 non prevede più, a differenza della versione originaria del decreto, il calcolo della base ACE con una limitazione a cinque anni del periodo per cui computare gli incrementi del capitale proprio. Viene, quindi, mantenuta l'impostazione da sempre seguita per l'agevolazione, secondo cui gli incrementi rilevanti sono quelli rilevati dal 1° gennaio 2011.

Quale misura compensativa è stata, però, prevista la riduzione del coefficiente di remunerazione, che passa:

- all'1,6%, in via transitoria, per il 2017
- all'1,5%, a regime, dal 2018.

E', inoltre, previsto l'obbligo di rideterminare l'acconto IRES dovuto per il 2017 ricalcolando, ai soli fini dell'acconto stesso, l'IRES del 2016 tenendo conto del coefficiente dell'1,6%. Non è, invece, previsto il ricalcolo dell'acconto IRPEF.

6) Affitti brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta la norma che prevede l'applicazione della cedolare secca sugli affitti di breve durata e la ritenuta d'acconto da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso piattaforme online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Viene previsto, in particolare, il meccanismo della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 21 per cento sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi percepiti all'atto dell'accredito, la ritenuta dovrà essere certificata dagli intermediari immobiliari in qualità di sostituti d'imposta.

7) Marchi d'impresa e patent box

Confermato anche l'esclusione dei marchi d'impresa dal campo di applicazione del patent box.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti